

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2002

che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 2558]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/573/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/69/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/441/CE ⁽³⁾, è stata adottata in seguito alla constatazione, nel corso di un'ispezione comunitaria effettuata in Cina, di gravi carenze per quanto riguarda i regolamenti di polizia veterinaria e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e al rilevamento della presenza di residui nocivi, tra cui il cloramfenicolo, nei prodotti destinati al consumo umano o animale e che presentano un rischio per la salute dell'uomo e degli animali.
- (2) La decisione 2002/69/CE doveva essere riesaminata sulla scorta delle informazioni fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle misure rafforzate di sorveglianza e di analisi attuate dagli Stati membri sulle partite in arrivo prima del 14 marzo 2002 e, se del caso, sulla base dei risultati di una nuova ispezione condotta in loco da esperti della Comunità.
- (3) Alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità cinesi e dei risultati favorevoli delle analisi effettuate su

determinati prodotti della pesca di alcune specie ittiche, appare opportuno autorizzare le importazioni di tali prodotti dalla Cina.

- (4) La decisione 2002/69/CE dev'essere modificata conseguentemente.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2002/69/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 14 luglio 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GUL 30 del 31.1.2002, pag. 50.

⁽³⁾ GUL 151 dell'11.6.2002, pag. 16.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3

- Pesci interi, pesci decapitati ed eviscerati e filetti di pesce delle seguenti specie catturate in mare:
 - Merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)
 - Merluzzo bianco (*Gadus* spp.)
 - Scorfani o sebasti (*Sebastes* spp.)
 - Melù (*Micromesistius poutassou*)
 - Ippoglossi (*Reinhardtius* spp.)
 - Eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
 - Aringa (*Clupea* spp.)
 - Limanda (*Limanda* spp.)
 - Cefalopodi (Sepiidae, Sepiolidae, Loliginidae, Ommastrephidae, Octopodidae)
 - Passera di mare (*Pleuronectes platessa*)
 - Salmone del Pacifico (*Oncorhynchus keta*, *O. kisutch*, *O. nerka*, *O. gorbuscha*)
 - Filetti di salmone (*Salmon salar*)
 - Budelli».
-